



**REPUBBLICA ITALIA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**SEZIONE LAVORO**

in persona della giudice, Lilia M. Ricucci, all'udienza del 10.10.2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

mediante deposito contestuale della stessa nella causa iscritta al n. **4098/2023 R.G.L.** vertente

TRA

**Moscarella Francesco**, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Dibitonto per procura speciale alle liti in atti  
**- ricorrente -**

**contro**

**Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Dirigente dell'Ufficio V – Ambito Territoriale di Foggia, dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo ex art. 417 bis c.p.c.

**- resistente -**

OGGETTO: riconoscimento punteggio servizio militare svolto non in costanza di nomina

CONCLUSIONI: come in atti

**DISPOSITIVO**

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio di leva – di cui 5,40 a titolo di servizio militare svolto e 0,60 a titolo di servizio alle dipendenze della PA - in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il profilo di assistente amministrativo, di assistente tecnico, collaboratore scolastico; condanna il M.I.M., in persona del Ministro *pro-tempore*, ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 21,20 punti per il profilo di Assistente Amministrativo, pari a 18,70 punti per il profilo di Assistente Tecnico e pari a 26,80 per il profilo di Collaboratore Scolastico;



- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Foggia, 10.10.2023.

LA GIUDICE DEL LAVORO  
(Lilia M. Ricucci)

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 15.05.2023, Moscarella Francesco ha adito l'Intestato Tribunale, esponendo di aver presentato domanda per l'inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia quale personale ATA, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; di aver chiesto altresì il riconoscimento del servizio militare reso dal 16.07.1991 al 10.07.1992 nell'Esercito Italiano successivamente alla data del conseguimento del diploma, avvenuto nell'a.s. 1986/1987 presso l'istituto "Dante Alighieri" di Cerignola (FG) e, quindi, non in costanza di nomina; che nelle predette graduatorie non gli è stato riconosciuto dal MIM il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina per le classi di corso in cui è inserito, non avendogli attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare ex art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/94; che il servizio di leva prestato è stato erroneamente valutato soltanto con 0,60 punti a titolo di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, proprio in quanto non prestato in costanza di rapporto; di aver presentato in data 04.05.2023 ricorso amministrativo.

Tutto ciò premesso, ha chiesto che l'adito Tribunale *"accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 5,40 punti (essendo n. 1 l'anno di servizio militare svolti e 0,60 i punti riconosciuti per detto anno come servizio alle dipendenze della PA) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 26,80 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico pari a 18,70 punti per il profilo di Assistente Tecnico, pari a 21,20 punti per il profilo di Assistente Amministrativo"*. Vinte le spese di lite.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, contestando l'avverso ricorso.

L'odierna udienza è stata tenuta secondo la modalità indicata in epigrafe, pertanto, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.

La domanda è fondata.

La questione è stata risolta dalla Corte di Cassazione in senso favorevole ai "precari" A.T.A.

Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente:



“5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.

6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso



ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.

13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie." (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021, n.34686), etc.).

Come precedenti di Sezione favorevoli alla tesi del ricorrente si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 4454/2021 (est. dott. Severino Antonucci), n. 2452/2022 (est. dott. Ivano Caputo), n. 470/2023 (est. dott.ssa Beatrice Notarnicola), n. 847/2023 (est. dott.ssa Valentina di Leo).

Vanno, quindi, riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

L'esistenza di orientamenti difformi nella giurisprudenza di merito (v., tra gli altri, i precedenti prodotti dal MIM) e amministrativa (si veda giurisprudenza richiamata nei precedenti di merito prodotti dal MIM) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

**P.Q.M.**

COME IN EPIGRAFE

LA GIUDICE DEL LAVORO

(Lilia M. Ricucci)

